



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nr. 256/2017 REG. GEN

Nr. 02/2019 REG. SENT. del 07.01.2019

Nr. 2.456/2012 R.G.N.R.

Nr. CAMP. PENALE

REDATTA SCHEDA IL

Nr. REG. ES.

IL TRIBUNALE DI NOVARA IN COMPOSIZIONE

MONOCRATICA

Nella persona del Giudice, Dottor Silvio BOLLOLI

Con l'intervento del Pubblico Ministero, **Dottoressa Maria FREZZA,**

Con l'assistenza del Cancelliere, **Signora Francesca DELLA CROCE,**

Alla pubblica Udienza del **07 Gennaio 2019,**

Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA CON MOTIVI CONTESTUALI

Nei confronti di:

██████████ nato ██████████
dichiaratamente domiciliato in ██████████

LIBERO - ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avvocato ██████████ del Foro di ██████████.

██████████ nato ██████████
dichiaratamente domiciliato in ██████████

LIBERO - ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avvocato ██████████ del
Foro di ██████████

IMPUTATI

Del Delitto di cui agli Articoli 81 cpv., 110 e 640 del Codice Penale:
*"Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
in più occasioni in concorso tra loro, l'██████████ quale autista e
dipendente ed il ██████████ quale Amministratore della società
'██████████', locataria dell'autocarro di marca ██████████
██████████ targato ██████████, con artifici e raggiri consistiti
nell'introdursi, con il citato autocarro, sulle piste dedicate al servizio
automatizzato Viacard senza essere forniti di mezzi elettronici di
pagamento, richiedendo l'intervento dell'addetto al controllo,
comunicandogli di non essere in grado di effettuare il pagamento e
non effettuandolo successivamente, si procuravano un ingiusto
profitto di € 216,48, corrispondente all'ammontare dei mancati*

pagamenti con pari danno per la società "Autostrade per l'Italia" S.p.a."

In [REDACTED] ed altrove, dal 24 Novembre 2011 al 20 Dicembre 2011.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:

Non doversi procedere per sopravvenuta remissione di Querela.

CONCLUSIONI DELLE DIFESE:

Si associa alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO ED IN DIRITTO

Premesso il fatto che il Reato di cui alla rubrica - fattispecie prevista e punita dall'Articolo 640 del Codice Penale - risulta pacificamente procedibile a Querela di parte, deve osservarsi come, in data 09 Maggio 2017, presso la Sotto-Sezione di Polizia Stradale di Genova Sampierdarena, il Procuratore Speciale della S.p.a. "Autostrade per l'Italia", [REDACTED] [REDACTED] avesse rimesso la Querela a suo tempo sporta, dalla quale aveva tratto scaturigine il presente Procedimento Penale.

Ciò posto, la richiesta di declaratoria di non luogo a procedere formalizzata dall'Avvocato [REDACTED] del Foro di [REDACTED] a mezzo di missiva del 28 Dicembre 2018 indirizzata a codesto Ufficio, non può che essere interpretata alla stregua d'implicita manifestazione di volontà, da parte di entrambi gli Imputati, di accettare i benefici effetti della summenzionata remissione di Querela in guisa che si debba tributare completo accoglimento alle conclusioni congiuntamente rassegnate dal Pubblico Ministero e dalla Difesa.

P.Q.M.

Il Giudice, Visto l'Articolo 129 C.P.P.

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE

Nei confronti di entrambi gli Imputati, con riferimento al Reato continuato in rubrica loro concorsualmente ascritto, per sopravvenuta remissione di Querela.

CONDANNA

Gli Imputati al pagamento delle spese del Procedimento, limitatamente al presente grado di Giudizio.

Novara, 07 Gennaio 2019

Il Giudice

Dottor Silvio BOLLOLI

DEPOSITATO IN UDIENZA

il 07.01.2019

IL CANCELLIERE

Francesca DEFI

